

Allegato "A" al repertorio n. 54232/14287
STATUTO
FONDAZIONE LAURA E ANDREA CHIESI ETS
ENTE FILANTROPICO

Articolo 1 – Costituzione e sede

Su iniziativa di Laura e Andrea Chiesi (Fondatore), è costituita una Fondazione denominata **"Fondazione LAURA E ANDREA CHIESI ETS Ente filantropico"** con sede in Via Zilioli n. 1– 43011 Busseto- Parma (IT).

La denominazione potrà essere abbreviata come segue "Fondazione LAC Ente Filantropico ETS".

Eventuali variazioni della sede nell'ambito dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione senza modifica statutaria.

È ammessa la costituzione, se del caso all'estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice del terzo settore"), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

La Fondazione utilizza l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di estinzione di cui al successivo articolo 17.

Articolo 2 – Scopo della Fondazione

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà, dell'inclusione ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n° 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, si propone di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'attività prevalente della Fondazione si svolgerà in particolare nei seguenti ambiti:

- a) Benessere e salute umana
- b) Protezione del pianeta e salvaguardia della biodiversità naturale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento all'ambito a) la Fondazione intende contribuire al miglioramento della salute e del benessere delle comunità anche generando nuove conoscenze, contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative anche mediante il sostegno della ricerca, contribuire alla prevenzione e trattamento di disturbi e patologie.

Con riferimento all'ambito b) a titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione intende sostenere la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, l'uso sostenibile delle risorse naturali, la riduzione degli impatti antropici a beneficio delle presenti e future generazioni, la conservazione della natura e dei processi ecologici in tutto il mondo attraverso il perseguimento della conservazione della diversità genetica della specie e degli ecosistemi.

Per entrambi gli ambiti si prevedono i seguenti interventi:

- a) Organizzativi (studi di fattibilità, elaborazione di progetti in gestione diretta o in partenariato con altre realtà)
- b) Culturali ed educativi (attività di formazione, istruzione, educazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione);
- c) Economici (sostegno a progetti di terzi, interventi in altri enti e/o società a loro volta gestori di progetti, anche a scopo di lucro, contributi concessi ad Enti e Organizzazioni che svolgono attività di significativa valenza sociale, culturale o scientifica).

2.2 La Fondazione potrà svolgere anche altre attività (con carattere secondario e strumentale) ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'eventuale attività commerciale dovrà avere carattere residuale ed i relativi ricavi non potranno essere superiori alle risorse dell'Ente che dovranno essere costituite in via prevalente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Oggetto 3- Oggetto

3.1 La Fondazione si prefigge lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale: erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno dei sopra citati ambiti di interesse generale.

Tale attività viene svolta sia mediante interventi diretti che con il sostegno anche economico ai progetti di enti e società (anche con scopo di lucro) con le seguenti finalità:

- la diffusione e l'ampliamento del benessere e della salute umana, del pianeta e degli esseri che lo popolano;
- la protezione del pianeta e la salvaguardia della biodiversità naturale;
- la diffusione ed ampliamento della conoscenza umana in generale, ed in particolare della salvaguardia della ricchezza e delle diversità naturali, culturali e sociali, della sostenibilità ambientale, attraverso contatti tra persone, enti e associazioni;
- di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, ampliando il novero degli strumenti digitali, operativi, organizzativi e culturali disponibili per il perseguimento degli scopi precedentemente summenzionati;
- di organizzare e gestire attività culturali, artistiche, di ricerca scientifica (anche mediante il sostegno di borse di studio) ed interesse sociale, incluse attività anche progettuali di promozione, sviluppo e diffusione di strumenti tecnologici digitali e modelli di innovazione sociali al fine di promuovere la cultura della salvaguardia della natura, della scienza, della legalità, della convivenza e della pace tra i popoli.

3.2 La Fondazione potrà quindi compiere qualsiasi atto ed operazione ritenuti necessari, utili od opportuni per il conseguimento dei propri scopi elencati al precedente comma 2.1 e, a tal fine, sottoscrivere i relativi contratti e convenzioni di qualsiasi natura con soggetti privati, Enti pubblici ed Enti privati.

3.3 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere ad integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento dei propri scopi, purché nei limiti consentiti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 4 – Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 60.000 (sessantamila) messo a disposizione dal Fondatore in sede di costituzione.

Durante la vita della Fondazione il patrimonio è composto come segue:

A) Fondo di dotazione: è costituito dal fondatore e può essere incrementato:

- dai fondi e beni, mobili (anche partecipazioni) o immobili, che verranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni) alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi, espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
- dalle somme derivanti da eventuali redditi, al netto dei relativi costi, che derivassero dalla vendita di beni mobili o immobili appartenenti al fondo di dotazione.

B) Fondo di gestione: è costituito in sede di nascita della Fondazione pari ad euro 90.000 (novantamila) ed è alimentato:

- dal patrimonio generale dell'Ente e dalle rendite dallo stesso generate (e non specificatamente destinate al Fondo di dotazione);
- dalle eventuali erogazioni, contributi e dagli eventuali fondi, beni, mobili (anche partecipazioni) o immobili, che saranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni sia di persone fisiche che giuridiche) che siano destinati alla Fondazione e che non siano vincolati al fondo di dotazione;
- dagli eventuali contributi ed erogazioni in denaro o in natura derivanti da Enti Pubblici o Privati;
- dalle eventuali attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 2, d.lgs. 117/2017;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio (incluse le eventuali partecipazioni detenute) e dalle attività della Fondazione.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Vice- Presidente (ove nominato)
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo/Revisione legale dei conti
- Comitato tecnico- scientifico (ove nominato)

Articolo 6 – Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due a quattro ulteriori membri.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dal Fondatore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Può essere nominato da parte del Fondatore o dal Consiglio di amministrazione un Vicepresidente.

I Consiglieri sono nominati dal Fondatore, per un periodo di tempo, determinato all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi finanziari e durano in carica fino alla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e sono rinnovabili fino ad eventuale revoca da parte del Fondatore o a dimissioni. La revoca potrà avvenire anche in assenza di giusta causa, senza che ciò determini l'insorgenza di alcun diritto risarcitorio a favore dell'Amministratore revocato. Le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione, all'Organo di Controllo-Organo di Revisione e al Fondatore. Le dimissioni avranno effetto immediato, se rimarrà in carica la maggioranza del Consiglio, in caso contrario fino alla designazione ed accettazione dei sostituti.

In caso di dimissioni o di decesso, al fine di consentire di procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari, il Presidente dovrà presentare senza indugio al Fondatore istanza di nomina dei sostituti.

Ove il Presidente intenda rassegnare le dimissioni, dovrà comunicare le stesse all'Organo di controllo - Organo di Revisione e al Fondatore. Quest'ultimo dovrà provvedere a designare il suo successore. Il Presidente dimissionario rimarrà in carica fino alla designazione del proprio sostituto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i relativi poteri e funzioni

verranno esercitati dal Vice- Presidente.

Articolo 6 – Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione; ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione per poter realizzare tutti gli scopi indicati al precedente articolo 2.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- redige e approva il bilancio di esercizio;
- delibera le eventuali modifiche dello Statuto che ritenga opportune;
- delibera la nomina di procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone le attribuzioni, nonché revocarli;
- delibera l'attribuzione all'Organo di Controllo di eventuali compensi;
- definisce regolamenti o protocolli eventualmente nominando un comitato tecnico-scientifico ove ne ravvisi la necessità;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- delibera l'eventuale scioglimento, trasformazione, la fusione, la scissione, liquidazione o altre operazioni straordinarie che dovessero coinvolgere la Fondazione;
- delibera in ordine all'assunzione di collaboratori e personale dipendente definendone i compiti, le attribuzioni, il trattamento giuridico ed economico;
- delibera in ordine al conferimento di mandati a collaboratori esterni, professionisti ecc.

Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o comunicazione per posta elettronica da spedire a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo – Organo di Revisione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o comunicazione per posta elettronica da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, nel caso in cui non sia stato convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori, incluso il Presidente, e l'Organo di Controllo- Organo di Revisione in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente è assistito da un segretario scelto dallo stesso, anche esterno al Consiglio, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiederà la riunione in base alle previsioni di cui sopra.

I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono riportati in apposito registro.

È inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove deve trovarsi il segretario (o il notaio), onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del verbale della riunione sul relativo libro.

Articolo 8 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- ha l'obbligo di comunicare al RUNTS i dati della Fondazione e gli accadimenti che si verificano nel corso della vita dell'Ente (bilancio annuale, eventuale variazione della sede, apertura sedi secondarie, modifiche degli organi sociali e via dicendo);
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la proposta di riforma qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;
- cura i rapporti con le Autorità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e i poteri, anche di rappresentanza, del Presidente stesso spettano al Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 9 - Rappresentanza della Fondazione

La firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente o al Vicepresidente secondo i criteri precisati al secondo comma del precedente articolo 8.

Articolo 10 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o composto di tre membri nominati dal Fondatore o dal Consiglio di amministrazione tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, tra gli iscritti:

- al Registro dei Revisori Legali;
- nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell'Albo degli Avvocati; nell'albo dei Consulenti del lavoro;
- fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche;

e dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del mandato, ed è rieleggibile.

Il nominante sceglie all'interno dell'Organo il membro avente la funzione di Presidente nel caso di Organo collegiale.

L'incarico di Organo di Controllo è incompatibile con quello di Consigliere.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Fondatore provvede senza indugio a proporre la relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione rimane in carica il membro cessato.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, per cui deve essere sempre convocato; è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio consuntivo comprensivo della relazione sulle attività svolte, e del bilancio preventivo comprensivo del programma.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.

L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231;

- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni sulle attività di interesse generale e le attività diverse, sulla raccolta fondi e sul divieto di distribuzione, anche indiretta degli utili;
- Attestazione della conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali (ove obbligatorio per legge).

All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Articolo 11. Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge il Fondatore nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il revisore legale dei conti:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori legali dei conti
- opera su propria iniziativa o su richiesta degli Organi della Fondazione.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo anche se monocratico, qualora sia integralmente composto da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al Revisore legale spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Articolo 12- Comitato tecnico – scientifico

Il Consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico- scientifico con funzione consultiva, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri formato da persone particolarmente qualificate nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

Il comitato tecnico- scientifico svolge attività di consulenza e collaborazione con il Consiglio di amministrazione quando quest'ultimo ne ravvisi la necessità.

Il mandato di ciascun componente ha durata di anni 3 (tre) dalla data della relativa nomina ed è rinnovabile.

Articolo 13 - Volontari

La Fondazione potrà avvalersi dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione e dei suoi scopi statuari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.

La Fondazione dovrà tenere, a cura del Consiglio di amministrazione, il libro dei volontari nel quale dovranno essere iscritti coloro che prestano in modo continuativo o occasionale la loro attività.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato svolta a vantaggio della Fondazione.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo ma potrà avere il rimborso (non forfettario) delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La Fondazione assicura i volontari iscritti nel registro con idonea polizza assicurativa.

Articolo 14 – Gratuità delle cariche

Le prestazioni dei Consiglieri, inclusi il Presidente e quelli a cui siano stati delegati dal Consiglio determinati poteri e attribuzioni e dei membri del comitato tecnico- scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, dell'attività svolta, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

All'Organo di Controllo - Revisione dovrà essere corrisposta una remunerazione per l'incarico svolto deliberata in sede di nomina dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 15– Libri della Fondazione

La Fondazione dovrà tenere il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo/ Organo di Revisione.

Su detti libri i verbali delle riunioni dovranno essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione terrà, inoltre, i libri prescritti dalla legge, in particolare quelli necessari per provvedere all'adempimento degli obblighi contabili imposti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16– Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno fino al 31 dicembre (anno solare).

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione dovrà essere da questo comunicato all'Organo di Controllo - Organo di Revisione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo esprimerà le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il bilancio consuntivo, con la relazione degli Organi previsti dovrà restare depositato presso la sede della Fondazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, fino all'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno e dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione dovrà redigere il bilancio sociale.

Articolo 17 – Avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, perseguono le stesse finalità.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve e patrimonio, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 18– Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Fondatore, fermo quanto previsto in materia delle vigenti norme di legge.

Articolo 19– Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, destinerà il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore aventi finalità e caratteristiche analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Andrea Chiesi

Laura Vismara

Giuseppe Piroli

Stefano Spagna Musso Notaio